

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1693/4106 sott. 40/DI

Roma, 05 novembre 2004

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc. – iter procedurale. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si condivide il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.

Parere della Direzione

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio, relativo all'oggetto, condividendone i contenuti.

Parere del Comando

L'art. 1 del D.M. 14.05.2004 prevede la possibilità di adeguamento alle norme predette, per i depositi già in possesso del certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto.

La lettera circolare n. 1212/4106 del 22.07.2004, nel ricordare la data del 8 giugno 2004 quale decorrenza di applicazione delle nuove norme di cui al D.M. 14 maggio 2004, precisa che i Comandi Provinciali dovranno esaminare i progetti presentati prima della data predetta sulla base della previgente normativa.

Accade che nel periodo di esecuzione delle installazioni, che intercorre tra il rilascio del parere di conformità e la richiesta di sopralluogo, che a volte può essere anche molto lungo, la Ditta installatrice realizzi le opere in conformità al nuovo decreto, e faccia richiesta di sopralluogo, e presenti la D.I.A. citando il rispetto delle nuove norme, anche se in possesso di parere di conformità formulato secondo il D.M. 31.03.84.

È parere di questo Comando, che nei casi sopracitati, la possibilità di adeguamento prevista dal D.M. 14.05.2004, possa essere concordata previa acquisizione di apposita istanza corredata da progetto di variante per il rilascio di nuovo parere di conformità, ripercorrendo l'iter procedurale previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.

Quanto sopra detto, per non contraddire le ragioni che hanno indotto il Legislatore a riconoscere la necessità di prevedere due fasi di valutazione tecnica (parere di conformità, e visita di sopralluogo) quale completo iter procedurale per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ed in analogia ai dettati di cui all'art.5 comma 3 del DPR 37/98, che prevede l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di cui agli art.2 e 3 dello stesso D.P.R., in caso di modifiche.

Premesso quanto sopra, si chiede una direttiva in argomento.